



Associazione "Die Kinderfreunde Südtirol"

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

FONDO PENSIONE LAVORATORI DIPENDENTI DA DATORI DI LAVORO OPERANTI IN TRENTINO ALTO ADIGE:
LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
02/05/2007	ad oggi	0,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,55%	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100% ^{1,2}	TFR

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

Dal 01/01/2007 l'art. 8, c. 2 del D.Lgs. 252/2005 prevede la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

LABORFONDS

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/01/2007	ad oggi	- ¹	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

¹ Il Fondo ha deliberato che a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva.

L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Destinatari

LABORFONDS

Dal 02/05/2007 possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

Maturato economico. Ai sensi dell'art. 2120 c.c. la retribuzione assunta a base di calcolo del TFR comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

VICENDE CONTRIBUTIVE

Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;

- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DEI BAMBINI

Indice:

02/05/2007 Accordo previdenza complementare

02/05/2007

Accordo collettivo aziendale sindacale per l'attivazione della previdenza complementare ex art. 3, c. 1, lett. a), e per gli effetti dell'art.8, c. 7, lettere a) e b), nn. 1 e 2, nonché dell'art. 12, c. 2 del D.Lgs 5.12.2005, n. 252

Oggi, in data 02.05.2007

fra

l'Associazione Amici dei Bambini / "Die Kinderfreunde Südtirol" (di seguito denominata brevemente: "AZIENDA"), con sede in 39031 Brunico (BZ), Dietenheimer Strasse 21/a, nella persona del suo legale rappresentante, Ursula Brugger

e

il signor Dieter Mayr (di seguito denominata brevemente: "RAPPRESENTANTE SINDACALE"), rappresentante sindacale aziendale del sindacato SGB-CISL

(di seguito AZIENDA e RAPPRESENTANTE SINDACALE congiuntamente: "PARTI")

Premesso, che

- ai dipendenti dell'AZIENDA si applica il contratto collettivo dei servizi sociali che nulla dispone in ordine alla previdenza complementare;
- le PARTI concordano sulla volontà di consentire ai dipendenti la possibilità di accesso ad un Fondo Pensione; oppure sulla volontà di derogare, ai sensi dell'art. 8, c 7, lett. b), n. 1, del d.lgs. 252/05, agli accordi di più ampia portata categoriale o territoriale;
- ai fini suddetti l'AZIENDA e il RAPPRESENTANTE SINDACALE intendono aderire collettivamente al Fondo Pensione per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro operanti in Trentino Alto Adige denominato "LABORFONDS";

Tutto ciò premesso, fra le PARTI che sottoscrivono il presente Accordo, viene stipulato il seguente Accordo aziendale del quale verrà data adeguata informazione e diffusione

1. PREMESSE E ALLEGATI

Tutte le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo aziendale.

2. SCOPO

La finalità del presente Accordo aziendale è quella di istituire, a favore dei dipendenti dell'AZIENDA che intenderanno aderirvi, una forma pensionistica complementare a quella del sistema pubblico obbligatorio in conformità alle disposizioni di legge (art. 12, commi 1 e 2 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252).

3. SCELTA DEL FONDO PENSIONE

Per conseguire le finalità di cui all'articolo 2 l'AZIENDA si avvale del FONDO PENSIONE LABORFONDS, istituito e gestito dal Centrum PensPlan, con sede in Bolzano.

Il regolamento del FONDO PENSIONE (allegato 1) offre ai dipendenti la possibilità di scegliere in base alla propria propensione al rischio una delle linee di investimento disposte dal FONDO PENSIONE.

Le forme di controllo del FONDO PENSIONE corrispondono all'organizzazione prevista dalla legge, ed in particolare dall'art. 12, c. 4 del d. lgs n. 252/05.

Al riguardo il Fondo ha comunicato di avere disposto l'adeguamento di cui all'art. 23, c. 4, d. lgs n. 252/05 e di essere in attesa della relativa approvazione ai sensi di legge.

Il FONDO PENSIONE è un fondo pensione aperto a contribuzione definita. L'adesione da parte dei dipendenti avviene su base volontaria, con effetto dalla data di adesione, salvo il regime del primo semestre 2007.

4. CONTRIBUZIONE

Le misure della contribuzione sono le seguenti:

a) Quota a carico del dipendente:

0,55% (fino al massimo di € 5.164,57, comprensivo della quota del datore di lavoro, per beneficiare della

deducibilità fiscale) della retribuzione assunta a base di calcolo del TFR.

b) Quota a carico dell'AZIENDA:

1,55% della retribuzione assunta a base di calcolo del TFR (fino al massimo di €5.164,57%, comprensivo della quota del dipendente, per beneficiare della deducibilità fiscale).

Ai sensi dell'art. 8, c. 10 del d. lgs n. 252/05, entro il 30 novembre di ogni anno il dipendente, come anche l'AZIENDA, può variare la percentuale della quota a suo carico con decorrenza dal gennaio dell'anno successivo senza scendere al di sotto della percentuale suindicata.

c) TFR che maturerà successivamente all'iscrizione:

Per i dipendenti di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data anteriore al 29.04.1993:

- conferimento parziale del 50% del TFR;
- conferimento integrale del TFR.

Per i dipendenti di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data successiva al 28.04.1993, conferimento integrale del TFR.

5. SPESE

Le spese di iscrizione e di partecipazione al Fondo sono indicate nel regolamento del FONDO PENSIONE.

6. CESSAZIONE DELL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO

L'obbligo contributivo cessa per:

- a) conseguimento della rendita pensionistica;
- b) risoluzione del rapporto di lavoro,
- c) trasferimento o riscatto della posizione.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) è fatta salva la prosecuzione volontaria a titolo individuale ex art. 8, c. 11, con obbligo contributivo a carico del solo lavoratore iscritto.

7. PRESTAZIONI, ANTICIPAZIONI, TRASFERIMENTI, RISCATTI

Le prestazioni, le anticipazioni, i trasferimenti ed i riscatti sono disciplinati dal regolamento del FONDO PENSIONE (allegato 1).

8. DECORRENZA DELL' ISCRIZIONE

L'iscrizione al FONDO PENSIONE può avvenire a partire dalla data del 01/01/2007. Ai fini dell'iscrizione deve essere compilato debitamente il modulo di adesione e presentato all'AZIENDA.

L'AZIENDA provvederà alla trattenuta dei contributi a proprio carico, nonché a quelli a carico del dipendente e delle quote del TFR, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di adesione.

9. MODALITÀ DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

I contributi al FONDO PENSIONE e le quote di TFR vengono versati direttamente dall'AZIENDA con cadenza trimestrale. Le quote a carico dei dipendenti vengono trattenute dalla retribuzione con cadenza mensile.

10. FORO COMPETENTE

Il foro competente in caso di controversie relative al presente accordo aziendale collettivo è Bolzano.

Brunico, 05.05.2007
